

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE n. 22500

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CICALA Mario - Presidente -

Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -

Dott. IACOBELLIS Marcello - Consigliere -

Dott. DI BLASI Antonino - rel. Consigliere -

Dott. CARACCIOLO Giuseppe - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

EQUITALIA POLIS SPA con sede in (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta delega in calce al ricorso, dall'Avv. MARESCA Arturo, elettivamente domiciliata nel relativo studio, in Roma, Via Faravelli, 22;

contro

Z.R. residente in (OMISSIS);

AVVERSO la sentenza n.09/19/2010 della Commissione Tributaria Regionale di Venezia - Sezione n. 19, in data 26.11.2009, depositata il 28 gennaio 2010;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 27 novembre 2012, dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il P.M. dott. APICE Umberto.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Nel ricorso iscritto a R.G. n. 16389/2010 è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

1 - E' chiesta la cassazione della sentenza n. 09/19/2010, pronunciata dalla CTR di Venezia - Mestre Sezione n. 19 il 26.11.2009 e DEPOSITATA il 28 gennaio 2010.

Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto l'appello del contribuente, annullando l'impugnata cartella ed estromettendo dal giudizio l'Agenzia Entrate.

2 - Il ricorso, che attiene ad impugnazione della cartella di pagamento, relativa ad IRPEF ed IRAP dell'anno 2001, è affidato a due mezzi, con i quali la decisione di appello viene censurata sia per falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, della L. n. 212 del 2000, art. 7 e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 nonchè per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia.

3 - L'intimato contribuente, non ha svolto difese in questa sede.

4 - La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia Entrate ed in riforma della decisione di primo grado, ha annullato la cartella di pagamento, rilevando che, nel caso, poichè la rettifica della dichiarazione era stata effettuata ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art.36 bis trattavasi di "attività impositiva vera e propria, rientrante in quella di accertamento", con la conseguenza che la cartella doveva "contenere tutti gli elementi e la motivazione", necessari per far comprendere al contribuente le ragioni della pretesa e quindi per poter esercitare una efficace difesa.

4 bis La questione posta dal ricorso sembra possa essere esaminata e decisa alla stregua di principi desumibili da pregresse pronunce.

E' stato, in vero, affermato che "In caso di liquidazione dell'imposta in base alla dichiarazione ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis rappresentando l'iscrizione a ruolo l'atto con il quale il contribuente viene per la prima volta a conoscenza della pretesa fiscale, al fine di consentire ad esso di effettuare un controllo sulla correttezza dell'imposizione, si rende necessaria la notifica della cartella di pagamento con l'indicazione dei motivi della liquidazione e dei dati su cui questa si fonda. Ciò comporta la nullità dell'avviso di mora che non sia stato preceduto dalla notifica della cartella" (Cass. n. 16875/2003).

E' stato, altresì, deciso che "La previsione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 2, introdotta dal D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920, art. 2 allo scopo di rendere possibile la più sollecita correzione da parte dell'ufficio degli errori individuabili nella dichiarazione sulla scorta di un mero controllo formale, ha natura eccezionale, e non tollera applicazione estensiva ad ipotesi diverse da quelle tassativamente indicate dalla legge. Pertanto, a tale strumento non può fare ricorso l'amministrazione finanziaria ogni qualvolta sia necessario procedere, al di là del mero riscontro cartolare, ad attività d'interpretazione ed applicazione di norme e principi giuridici, alla qualificazione di fatti o di rapporti, alla risoluzione di questioni d'imponibilità o di deducibilità o relative all'applicabilità di norme di esenzione o di agevolazione" (Cass. n. 3119/2000, n. 12998/1999, n. 10934/1999).

La decisione impugnata appare in linea con tali principi, costituendo la cartella, contenente una liquidazione effettuata ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis il primo ed unico atto attraverso il quale il contribuente veniva informato della pretesa fiscale, ragion per cui era indispensabile che lo stesso contenesse gli elementi indispensabili per legittimare il ricorso alla speciale procedura utilizzata e rendere edotto il contribuente delle ragioni della pretesa.

5 - Si propone, dunque, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., di trattare il ricorso in camera di consiglio, e di rigettare i relativi motivi, per manifesta infondatezza, in quanto generici ed infondati.

Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi.

La Corte:

Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Considerato che alla stregua di tali considerazioni e del richiamato principio, il ricorso va rigettato, per manifesta infondatezza;

Considerato, altresì, che nulla va disposto per le spese, in assenza dei relativi presupposti;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2012